



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**  
SEZIONE CIVILE  
-PROCEDURE CONCURSUALI-

Il Giudice delegato,

Vista la domanda depositata in data 30 maggio 2023 da MERCURIALI MARIO (C.F. MRCMRA46E01C573J), rappresentato dall'avv. IVANLUCIA RASULO, del foro di Forlì-Cesena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Vista la relazione integrativa richiesta giusto decreto dell'8 luglio 2023 al Gestore dell'OCC nominato, dott. FRANCESCO SAMORI', e depositata in data 26 luglio 2023,

Preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di persona fisica titolare di pensione, che non ha mai esercitato impresa commerciale e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali

diverse.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta a € 106.931,40 (alla data di redazione della relazione particolareggiata)

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è composto come segue:

Reddito lordo mensile da pensione di circa Euro 3.000,00;

Proprietà di autovettura modello Opel Agila targata ET340SW;

Beni mobili costituenti l'arredo dell'immobile in cui il debitore ha la propria residenza (Cesena, via Fantaguzzi 9);

Conto corrente ordinario nr. 75231 presso Romagna Credito Cooperativo, conto corrente ordinario n. 455282 presso Credit Agricole, conto corrente ordinario n. 29634185 presso Poste Italiane.

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- i cedolini della pensione, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento del debitore.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e

ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. FRANCESCO SAMORI', su ogni punto.

**a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:**

In ordine all'origine del sovraindebitamento il Gestore ha confermato quanto allegato nel ricorso introduttivo.

Mercuriali ha aggravato la propria esposizione debitoria a fronte di due fattori contingenti: il sostegno alla figlia, Mara Mercuriali, e al di lei nucleo familiare (essendo rimasto vedovo nell'anno 2010 si è costantemente occupato e preoccupato della situazione familiare della discendente), nonché l'aggravamento delle proprie condizioni di salute.

Quanto al peggioramento degli ultimi anni, il Gestore così riferisce *“Sul finire del 2019 Mara riesce finalmente ad entrare di ruolo in provincia di Reggio – Emilia; assunzione irrinunciabile che richiese al Mercuriali di farsi ancora carico dei bisogni della propria figlia e del nipote Alessandro, costretti a trasferirsi nel Comune di Reggio Emilia, con costi e oneri non sostenibili in proprio dalla sola figlia, rimasta nel contempo sola causa la rottura della relazione affettiva. Situazione questa che condusse il Mercuriali - in modo del tutto consapevole e cosciente - a far ricorso a linee di credito, con la ragionevole prospettiva di poterli onorare. I debiti contratti hanno quindi tutti natura personale e sono stati assunti in*

*un periodo in cui il debitore era – con assoluta evidenza - in grado di poterli sostenere con il proprio emolumento pensionistico”, (relazione integrativa Gestore del 26 luglio 2023).*

**b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:**

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale

**c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:**

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati.

**d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:**

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 3.500,00 per compenso OCC e gestore, € 2.500,00 per compenso del legale, oltre a spese di procedura e oneri accessori.

**In merito al vaglio del merito creditizio:**

Sul punto il Gestore argomenta che *“... A tal proposito sono state esaminate tutte le società finanziarie che hanno concesso finanziamento al Mercuriali (basandosi a livello operativo anche sul foglio di calcolo reso disponibile dall'Odcec di Viterbo), mettendo a sistema i seguenti dati:*

- reddito familiare disponibile;*
- ammontare dell'assegno sociale;*
- impegni per rate di finanziamenti già assunti.*

*La verifica, per tutti i finanziatori, non ha fatto emergere criticità nella valutazione del merito creditizio del debitore da parte degli enti erogatori”.*

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC;

integrale pagamento dei debiti INPS (unico creditore privilegiato);

il soddisfacimento nella misura del 21 % dei creditori chirografari;

Il tutto nell' arco temporale di sessanta mesi.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la

comunicazione ai creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta anche la sospensione:

della cessione volontaria del quinto operata sulla retribuzione del debitore in favore di INPS;

del pignoramento presso terzi promosso da Compass Banca S.p.a.;

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

#### **dichiara aperta**

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

#### **dispone**

**che** a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

#### **sospende**

fino all'esito del procedimento le procedure di seguito indicate:

cessione volontaria del quinto operata sulla retribuzione del debitore in favore di INPS;

pignoramento presso terzi promosso da Compass Banca S.p.a. a carico del terzo INPS e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

#### **dispone**

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

adotta le seguenti misure per conservare l'integrità del patrimonio del debitore

divieto di compiere atti straordinaria amministrazione in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;

#### **avverte**

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

## **AVVERTE**

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

### **dispone**

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Forlì, 27 luglio 2023

Il Giudice

dott.ssa Maria Cecilia Branca